

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Giovedì 7 maggio 2009

201^a e 202^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – Relatore PARAVIA (*Relazione orale*). (1195)

alle ore 16

Interrogazioni (*testi allegati*).

**INTERROGAZIONE SULLA PROMOZIONE
DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
NELLA REGIONE VENETO**

(3-00143) (16 luglio 2008)

STRADIOTTO, GIARETTA, GARAVAGLIA Mariapia, DONAGGIO, FISTAROL, TREU. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la regione Veneto ha emanato la legge regionale 18 maggio 2007, n. 10, «Norme per la promozione della provvidenza complementare nel Veneto», allo scopo di promuovere nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, al fine di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori veneti, nonché alle imprese che si sono distinte nella diffusione della cultura previdenziale complementare, prospettive di sicurezza economica al termine dell'attività lavorativa;

tra le misure contemplate nel suddetto provvedimento è prevista, a favore di talune categorie di soggetti in condizioni di disagio previdenziale, l'erogazione di un contributo *una tantum* che varia dai 200 ai 400 euro a seconda della tipologia dei beneficiari;

per accedere al contributo in oggetto gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda; le richieste pervenute andranno a formare una graduatoria che sarà soddisfatta fino ad esaurimento dei fondi stanziati;

la regione Veneto ha presentato all'Agenzia delle entrate un interpellato concernente il corretto ambito applicativo dell'articolo 8 della Tabella inserita nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, chiedendo in particolare di riconoscere l'esenzione dal bollo anche per le domande preordinate all'ottenimento di contributi regionali previsti dalla citata legge regionale;

a seguito di tale richiesta, l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, con la risoluzione n. 193/E del 12 maggio 2008, ha ritenuto che «le domande oggetto del quesito, non potendo essere ricomprese tra le domande per il conseguimento di sussidi di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, rientrano tra le istanze di cui all'articolo 3 della Tariffa – Parte Prima del citato DPR n. 642 del 1972 e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62»;

considerato che i contributi erogati dalla Regione Veneto ai sensi della citata legge regionale sono volti ad assicurare sostegno non alla generalità dei lavoratori residenti in Veneto, bensì solo ad alcune categorie di soggetti in condizione di oggettivo disagio previdenziale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la decisione adottata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 193/E disincentivi lo sviluppo e la diffusione della previdenza complementare a livello sia regionale sia nazionale;

se, in particolare, il Ministro dell’economia e delle finanze non ritenga opportuno intervenire urgentemente per sollecitare una modifica di quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con la citata risoluzione e prevedere che le domande preordinate all’ottenimento dei contributi previdenziali siano esenti da imposta di bollo;

infine, quali provvedimenti i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze, intendano adottare al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura previdenziale complementare sull’intero territorio nazionale.

INTERROGAZIONE SULLE COSIDDETTE CARTELLE PAZZE

(3-00591) (4 marzo 2009)

STIFFONI, GARAVAGLIA Massimo. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione è attribuito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005 all'Agenzia delle entrate, che esercita le relative funzioni tramite la società Gerit Equitalia SpA;

Gerit Equitalia è una società per azioni istituita con la seguente finalità: «contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione, attraverso la riduzione dei costi affrontati dallo Stato e l'ottimizzazione del rapporto con il contribuente»;

risulta che sarebbero state notificate ai cittadini circa 1,6 milioni di cartelle esattoriali sbagliate che recano: ipoteche sugli immobili, imposizioni fiscali su auto e moto, pignoramenti di stipendi o conti correnti bancari a fronte di sanzioni amministrative del Codice della strada già prescritte o annullate con sentenza dai giudici di pace, ovvero tasse di smaltimento rifiuti richieste erroneamente ai proprietari piuttosto che agli affittuari;

risulta altresì che sarebbe difficile per i contribuenti contattare i dirigenti di Gerit Equitalia SpA per chiedere opportuni chiarimenti e fornire loro la necessaria documentazione comprovante l'errore nell'emissione della cartella esattoriale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto descritto, non ritenga urgente avviare un'inchiesta finalizzata ad acclarare eventuali responsabilità nei confronti dei dirigenti di Gerit Equitalia e quindi, assunte le necessarie informazioni, a verificare se nel comportamento posto in essere dagli stessi non siano ravvisabili intenzionali violazioni di legge o comunque errori a danno del contribuente riconducibili ad un comportamento sanzionabile disciplinarmente;

se e quali provvedimenti il Ministro intenda prendere al fine di ripristinare efficienza e legalità affinché la società Gerit Equitalia operi nel perseguimento di un'autentica equità fiscale così come nelle sue finalità istitutive;

se e quali provvedimenti intenda assumere al fine di tutelare i cittadini contribuenti ed, in tal senso, fino a che non verranno acclamate con certezza eventuali responsabilità, se non intenda intervenire sospendendo immediatamente ulteriori ingiunzioni da parte di Gerit Equitalia.

INTERROGAZIONE SU LAVORI EFFETTUATI SU UN TERRITORIO DEMANIALE IN PROVINCIA DI VENEZIA

(3-00645) (26 marzo 2009)

STIFFONI, GARAVAGLIA Massimo. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella località denominata «aree della conca in località Portegrandi» comune di Quarto d'Altino (Venezia), la Società Vivaldi srl nel 1991 ha acquistato impropriamente da un privato uno spazio acqueo e gli argini circostanti di proprietà del demanio dello Stato, definito come «businello», che erroneamente risulta dagli atti relativi alla visura storica dell'immobile identificato come *incolt ster* (terreno incolto sterile);

la società Vivaldi, alla quale è stata rilasciata un'autorizzazione per realizzare nello stesso spazio acqueo una darsena, non espone, così come previsto da disposizioni di legge, l'autorizzazione rilasciata dal Ministero competente;

ad oggi la società Vivaldi, contravvenendo a quanto disposto nelle condizioni di rilascio relative all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori (autorizzazione provvisoria del 25 febbraio 2005 del magistrato alle acque, autorizzazione esecuzione lavori del 29 maggio 2000 magistrato alle acque) non ha ancora ceduto la proprietà al demanio dello Stato del nuovo argine, dello specchio acqueo e della viabilità per raggiungere l'argine di conterminazione;

suddetta società per facilitare l'accesso alla darsena ha proceduto, ad opinione dell'interrogante impropriamente, alla rimozione di un ponte di proprietà del demanio dello Stato, senza avere alcuna autorizzazione e, nello spazio acqueo indicato come «businello», ha chiuso lo «sfioratore» (dispositivo per smaltire le acque in eccesso) per il ricambio dell'acqua sconvolgendo l'equilibrio eco-sistemico della flora e della fauna che ha provocato il formarsi di «salsoni» (formazioni calcaree tipo corallo) danneggiando il canneto, sostegno naturale degli argini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali iniziative intenda assumere al fine di accertare la legittimità di tale abuso e quindi ripristinare la corretta situazione di diritto di tali concessioni;

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per recuperare il possesso di tale bene pubblico.